


Materiale di riferimento: Savioli, Il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali, cap. 2

Prof. Matteo
POZZOLI


Bilancio e principi contabili



La disciplina del bilancio

1

Dalla CoGe al bilancio



La "forma" identifica i documenti che compongono il bilancio, la loro struttura e il contenuto

La "sostanza" identifica la misurazione e quantificazione delle poste di bilancio

2

2


Bilancio interno e pubblico

- Bilancio interno – rivolto a soggetti interni e, per questo predisposto con norme “proprie”
- Bilancio pubblico – rivolto a soggetti terzi e per questo predisposto con norme ben definite




3

Gli stakeholder



4

Le norme



5

Le norme tecniche, *rectius* i “principi contabili nazionali”



- L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è l'organismo deputato a emanare le norme di prassi contabili
- Queste sono solitamente denominati “Principi contabili”
- Essi hanno una funzione:
 - interpretativa, ossia interpretano la norma quando questa è ambigua
 - integrativa, ossia integrano la norma quando questa è carente

6

- La Relazione Illustrativa al D.Lgs 139/2015 definisce i principi contabili come «la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili»
- L'art. 9-bis «Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità» del D.L. 91/2014, convertito nella legge 116/2014, dispone che
 1. *L'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:*
 - a) *emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;*
 - b) *fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;*
 - c) *partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.*

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.
 2. *Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.*

per i principi



www.fondazioneoic.eu

<https://www.fondazioneoic.eu/?cat=14>

7

I principi contabili attualmente in vigore sono:

- OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- OIC 4 Fusione e scissione
- OIC 5 Bilanci di liquidazione
- OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra
- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- OIC 10 Rendiconto finanziario
- OIC 11 Finalità è postulati del bilancio d'esercizio
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- OIC 13 Rimanenze
- OIC 14 Disponibilità liquide
- OIC 15 Crediti
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 Ratei e Risconti
- OIC 19 Debiti
- OIC 20 Titoli di debito
- OIC 21 Partecipazioni
- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 Imposte sul reddito
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
- OIC 28 Patrimonio netto
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- OIC 30 Bilanci intermedi
- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati
- OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali
- OIC 35 Principio contabile ETS

<https://www.fondazioneoic.eu/?cat=14>

8

8

...e ci sono anche i principi contabili
“internazionali” (1/2)

- L’International Accounting Standards Board (IASB) – succeduto allo International Accounting Standards Committee (IASC) nel 2001 – è l’organismo deputato a emanare i principi contabili internazionali
- I principi contabili internazionali sono:
 - Gli International Financial Reporting Standards (IFRS)
 - Gli International Accounting Standards (IAS) “recepiti” dallo IASC, e
 - Le Interpretazioni emanate oggi dallo IFRS Interpretations Committee (IFRIC) e prima dai predecessori International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e Standing Interpretations Committee (SIC)

9

...e ci sono anche i principi contabili
“internazionali” (2/2)

- State ben attenti: i principi contabili internazionali sono documenti “tecnici” che per divenire norma di legge devono essere *riconosciuti* dagli organismi che hanno potestà legislativa
- I principi contabili internazionali sono soggetti a una complessa procedura a livello di Unione Europea




10

Tipo società/fonti normative bilancio consolidato/d'esercizio *post* L. 145/2018
(D.Lgs. 38/2005, D.L. 91/2014, D.Lgs. 136/2015)


Tipo società	Bilancio consolidato		Bilancio d'esercizio	
	las/lfrs	Fonte principi di redazione	las/lfrs	Fonte principi di redazione
A. Società quotate	Obbligo	las/lfrs omologati	Obbligo	las/lfrs omologati
B. Società con strumenti finanziari diffusi (non quotate e diverse da imprese di assicurazione)	Facoltà	las/lfrs omologati o D.Lgs. 127/1991	Facoltà	las/lfrs omologati o Cod. Civ.
C. Banche e intermediari finanziari				
— Banche e intermediari quotati	Obbligo	las/lfrs omologati	Obbligo	las/lfrs omologati
— Banche/intermediari finanziari non quotati e intermediari non IFRS	Facoltà	las/lfrs omologati o D.Lgs. 136/2015	Facoltà	las/lfrs omologati o D.Lgs. 136/2015
D. Imprese di assicurazione:				
— Quotate e tenute al bilancio consolidato	Obbligo	las/lfrs omologati	No	D.Lgs. 173/1997 e Cod. Civ.
— Quotate non tenute al bilancio consolidato	-	-	Obbligo	las/lfrs omologati
— Non quotate	Facoltà	las/lfrs omologati o D.Lgs. 173/1997 e D.Lgs. 127/91	No	D.Lgs. 173/1997 e Cod. Civ.
E. Società controllate o collegate incluse nel consolidato delle società di cui alle lettere da (A) ad (D), diverse dalle società «minori»	Facoltà	las/lfrs omologati o D.Lgs. 127/1991	Facoltà	las/lfrs omologati o Cod. Civ.
F. Società diverse da quelle di cui alle lettere da (A) a (E) e dalle società «minori», tenute al consolidato	Facoltà	las/lfrs omologati o D.Lgs. 127/1991	Facoltà	las/lfrs omologati o Cod. Civ.
G. Società diverse da quelle di cui alle lettere da (A) a (E) e dalle società «minori», non tenute al consolidato	-	-	Facoltà	las/lfrs omologati o Cod. Civ.
H. Società «minori» (ex art. 2435-bis c.c.) e micro-imprese (ex art. 2435-ter c.c.)	-	-	-	Cod. Civ.Pag. 12

11



12

IL BILANCIO E LA NORMATIVA FISCALE




- La normativa tributaria (TUIR, Dpr 600/1973, Dlgs 446/1997) si propone l'individuazione del reddito imponibile, quale base per il prelievo fiscale, la cui quantificazione ha luogo nella Dichiarazione dei Redditi
- L'imposta sul reddito derivante da attività d'impresa (IRES) prevede di partire dal risultato economico di bilancio apportando eventualmente modifiche «fiscali» in via extra-contabile.
- Il dl 244/2016 (cd decreto «milleproroghe»), convertito nella legge 19 del 27 febbraio 2017, ha previsto «il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio» anche ai fini fiscali (derivazione rafforzata)
- L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è determinata, per sommi capi, sul valore della produzione netta intesa in linea generale come differenza del “Valore della produzione” e “Costi della produzione”. Ci capiremo meglio quando parleremo del conto economico

Il legislatore si ispira alla logica del binario unico (dipendenza diretta)
che con la derivazione rafforzata converge
ancora più verso il binario unico

13

IL BILANCIO E LA NORMATIVA FISCALE



- La normativa tributaria (TUIR, Dpr 600/1973, Dlgs 446/1997) si propone l'individuazione del reddito imponibile, quale base per il prelievo fiscale, la cui quantificazione ha luogo nella Dichiarazione dei Redditi
- La disciplina dell'art. 83 del TUIR «salva» l'integrità del bilancio civilistico
- L'imposta sul reddito derivante da attività d'impresa (IRES) prevede di partire dal risultato economico di bilancio apportando eventualmente modifiche «fiscali» in via extra-contabile.
- Il D.L 244/2016 (cd decreto «milleproroghe»), convertito nella legge 19 del 27 febbraio 2017, ha previsto «il riconoscimento dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio» anche ai fini fiscali (derivazione rafforzata)
- Dal 2022 anche le micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria potranno applicare, ai fini fiscali, la derivazione rafforzata (DL 73/2022)
- L'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è determinata, per sommi capi, sul valore della produzione netta intesa in linea generale come differenza del “Valore della produzione” e “Costi della produzione”. Ci capiremo meglio quando parleremo del conto economico
- In sintesi da un periodo di «interferenze fiscali» si è passati a un regime di derivazione del reddito imponibile dal bilancio civilistico (D.Lgs 06/2003) per arrivare ad una posizione orientata al riconoscimento fiscale dei dati di bilancio, salvo correzioni del legislatore fiscale ai fini tributari (disciplina successiva al D.L 244/2016)

14

14